

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Regione Autonoma della Sardegna Ufficio di Gabinetto della Presidenza Prot. Uscita del 31/01/2017 nr. 0000661 Ciassitto 1.6.4.Faso. 69 — 2012



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau Presidente
- On. Marco Tedde
 On. Pietro Pittalis
 On. Oscar Cherchi
 On. Giuseppe Fasolino
 On. Alberto Randazzo
 On. Edoardo Tocco
 On. Alessandra Zedda
 Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.955/A circa l'estensione ai Confidi che non hanno sede in Sardegna, ma che s'impegnano ad istituirla nel termine di 60 giorni dall'assegnazione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, della possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi relative al 2015 e al 2016, con palese la violazione dell'articolo 3, comma 1, della leggere regionale n. 14 del 2015. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.194 del 23 gennaio 2017 dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

Con i migliori saluti.



Il Vice Presidente

Raffbele Paci

SAY

■ presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 - fax +39 070 272485

Regione Autonoma della Sardegna Ulficio di Gabinetto della Presidenza Prof. Entrata del 23/01/2017 nr. 0000412 Classifica 1.64. Fam. 59 — 2012 61 — 00 — 00





- hola

REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

> **307** 465

Ufficio di Gabinetto

Cagliari,

 Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna

Oggetto:

INTERROGAZIONE TEDDE - PITTALIS - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO - TOCCO - ZEDDA Alessandra, con richiesta di risposta scritta, circa l'estensione ai Confidi che non hanno sede in Sardegna, ma che s'impegnano ad istituiria nei termine di 60 giorni dall'assegnazione dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, della possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'integrazione dei fondì rischi dei consorzi di garanzia fidi relative al 2015 e al 2016, con palese la violazione dell'articolo 3, comma 1, della leggere regionale n. 14 del 2015.

N.965/A del 11 Gennalo 2017.

TRASMISSIONE ELEMENTI DI RISPOSTA SCRITTA

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma del consiglieri Tedde, Pittalis, Cherchi Oscar, Fasolino, Randazzo, Tocco, Zedda Alessandra si trasmettono i seguenti elementi di risposta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

D'O'T Conditie de l'Assessor SARE Il Capo di Gabinetto Anna Pireddu

June Briscon

Visto

Segretario Particolare – G. Caruso C.



ASSESSORADO DE SA PROGRAMATZIONE, SU ANTOU, CHOCHO E ASSENTO DE SU TERRITORIO ASSESSORATO DELLATINOMPAMAZIONE, BUUNCIO, CHEDITO Y ASSETTO DEL TUMBILIDINO

La legge regionale n.14 del 2015 (art.1, comma 3) e la deliberazione della Giunta Regionale n.57/10 del 25 novembre 2015 (allegato 1, art.3, comma 3, lettera f) prevedono che il requisito di avere la sede operativa (e non sede legale) in Sardegna sia necessario per poter beneficiare delle risorse stanziate a valere su Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi.

Occorre attresi precisare che nella sopraccitata DGR n.57/10 del 2015, viene fatto esplicito riferimento al fatto che i Consorzi di Garanzia Fidi rappresentano un "veicolo" per agevolare l'accesso al credito alle imprese, e che assumono la veste di meri intermediari per la realizzazione di operazioni a favore dei soggetti destinatari finali del Fondo Unico ossia le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti operanti in Sardegna. Questo significa che i destinatari finali dei contributi pubblici a valere sul Fondo Unico sono le imprese e i liberi professionisti sardi e infatti, il medesimo contributo è vincolato ad esclusivo utilizzo a favore delle sole imprese regionali coerentemente con le finalità principati del processo di riordino del sistema dei consorzi fidi. Inoltre, sempre in occasione della delibera 57/10, la Giunta Regionale ha provveduto ad eliminare il requisito di ammissibilità dei Confidi che riguarda il rilascio di almeno il 75% delle stock di garanzie in favore di imprese con sede operativa nella Regione Sardegna, in quanto, a seguito di opportuni approfondimenti legati in materia di aiuti di stato e della libera concorrenza, tale requisito presentava elementi di illegittimità, sotto il profilo della discriminazione territoriale dei confidi.

In attuazione di quanto prescritto dal legislatore, negli avvisi pubblici per l'assegnazione delle risorse del Fondo Unico per gli anni 2015 e 2016, si è mantenuto il requisito di avere la sede operativa in Sardegna. Il fatto che negli avvisi si sia introdotta la possibilità di aprire la sede operativa entro il termine dei 60 gg dall'assegnazione delle risorse non va in nessun modo contro il requisito presente nella legge e nella delibera della Giunta Regionale. Infatti, occorre precisare che l'assegnazione delle risorse, da un punto di vista contabile, si riferisce all'impegno delle medesime, conseguentemente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo. L'erogazione, ovvero ili pagamento vero e proprio delle somme di competenza precedentemente assegnate, è vincolato proprio all'apertura della sede. In sostanza, nessun contributo viene erogato al confidi, se questo non dimostra con atti formali di avere una sede operativa sul territorio regionale.

Preliminarmente, rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno precisare che il Confidi Toscano citato nell'interrogazione ha già una sede operativa in Sardegna (dal 1 luglio 2015), come dichiarato con la domanda di accesso al Fondo unico e come opportunamente verificato dal responsabile del procedimento mediante formale visura camerale in data 23 dicembre 2016, prima della pubblicazione della graduatoria.

Per completezza di informazione, si evidenzia, inoltre, che con determinazione dirigenziale del 10.01.2017 è stato disposto l'annullamento della graduatoria e la rinnovazione della stessa a causa di un errore nell'utilizzo dei dati concernenti lo stock di garanzie, pertanto gli importi dei contributi saranno rideterminati.

Tutto ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione N.955/A del 11 Gennaio 2017, si rappresenta quanto segue:

1) l'introduzione del termine dei 60 gg non viola la previsione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n.14 del 2015 e all'art. 3, comma 3, lettera f, dell'allegato alla DGR n. 57/10 del 25 novembre 2015. Bensi, l'introduzione di tale termine si rende necessaria per non incorrere in profili di lifegittimità riferiti al tema della discriminazione territoriale di un soggetto che beneficia di risorse pubbliche. Qualunque riferimento territoriale posto come condizione di ammissibilità pone infatti dei dubbi sotto il profilo comunitario alla luce dei principi delle libertà di stabilimento (art. 54 TFUE) e di servizi (art.56 TFUE), nonchè in ambito nazionale



ASSESSORATO DELLA PROGRAMMATEONE, BICANTZU, CREDITO È ASSENTU DE SU YERRITORIU. ASSESSORATO DELLA PROGRAMMATEONE, BRIANCIO, CREDITO È ASSETTU DE IL RISTORIO

alla fuce dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e non discriminazione (art.97 Cost.), nonchè di quelli della fibera concorrenza sanciti dall'art. 1 D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012). Se da un lato la giurisprudenza attinente rinvenuta in materia (TAR Toscana sez. Il n.237/13, Tar Lombardia sez. Brescia (II) nn.1265 e 1742/11) ritiene assolutamente giustificato il fatto che i fondi messi a disposizione di una amministrazione regionale siano utilizzati a beneficio di imprese aventi sede nel territorio regionale, a diversa conclusione giunge la medesima giurisprudenza (alla quale si aggiungono anche Tar Lombardia sez. I n. 788/12 e Tar Toscana sez. Il n.214/13) in retazione alta previsione di un vincolo territoriale a favore dei Confidi scelti quali intermediari della misura di intervento. Ciò in quanto, da un lato, tale misura appare restrittiva della concorrenza tra i Confidi che, di fatto, svolgono un appatto di servizi per conto di un aoggetto pubblico e non possono essere timitati su base territoriale e, dall'altro lato, perchè la previsione di un vincolo territoriale dei Confidi-veicolo può perfino condurre allo sviamento del fine primario dell'intervento pubblico (l'accesso al credito delle imprese sarde), giacchè potrebbero esserci imprese sarde iscritte a Confidi non aventi sede operativa in Sardegna che si vedrebbero impossibilitate ad usufruire della misura se non iscrivendosi ad un Confidi locale (che dunque verrebbe indebitamente avvantaggiato in favore di quelli operanti su altri territori).

Preso atto del profili di illegittimità riferiti alla discriminazione territoriale dei confidi, pur mantenendo quanto alla previsione di cui all'art. 3 co. 3 lett. f dell'allegato alla DGR 57/10 del 25 novembre 2015, coerente con la legge regionale n.14 del 2015, in sede di provvedimento amministrativo si è ritenuto che concedere l'apertura di una sede operativa in Sardegna entro i 60 gg, vincolando l'effettiva erogazione delle risorse alla verifica formale dell'avvenuta localizzazione, potesse ottemperare con formula piena alle disposizioni vigenti in materia di fibera concorrenza.

2) Non sono previste delle premialità per i confidi che hanno già sede in Sardegna, in quanto tale requisito deve essere rispettato nelle modelità sopra esposte. E' invece stata adottata la procedura secondo cui il contributo viene assegnato ed erogato sulla base dell'operatività del Confidi all'interno del territorio regionale con riferimento allo stock di garanzie.